



**REGOLAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Principi generali.....	3
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento	5
Art. 5 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri	6
Art. 6 - Trattamento e conservazione di dati personali.....	6
Art. 7 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.....	7
Art. 8 - Designato e incaricati per la gestione del sistema di videosorveglianza, e responsabile esterno del trattamento per la manutenzione del sistema di Videosorveglianza.....	7
Art. 9 - Informativa	7
Art. 10 - Accesso ai dati	7
Art. 11 - Diritti dell'interessato	8
Art. 12 - Tutela	9
Art. 13 - Provvedimenti attuativi	9
Art. 14 - Pubblicità del Regolamento	9
Art. 15 - Entrata in vigore	9

Art. 1 - Oggetto

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali, se per la loro qualità e per le loro caratteristiche, consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono. La ripresa di immagini e video raccolti tramite strumenti di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali e incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune di Fai della Paganella (di seguito Ente) nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell'European Data Protection Board e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:
 - Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
 - D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi.
4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679). È consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana); l'ordine e la sicurezza pubblica; la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati; la raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei

comportamenti illeciti; la rilevazione, la prevenzione e il controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge; il controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale; la tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap; il monitoraggio del traffico; la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. L'Ente, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, può avvalersi di un sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di telecamere fisse e/o mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative attinenti alle finalità di tutela ambientale.

6. Il sistema di videosorveglianza è volto, inoltre, alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione.
7. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:
 - sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
 - è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
 - sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili e non eccedenti, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "*banca di dati*", il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e di utilizzo degli strumenti di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "*trattamento*" tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
 - c) per "*dato personale*" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "*titolare*" l'Ente nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "*designato per la gestione del sistema di videosorveglianza*", la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
 - f) per "*incaricati*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato;
 - g) per "*responsabile della protezione dei dati*", la figura che fornisce consulenza e supporta il titolare nella corretta gestione dei dati personali;
 - h) per "*responsabile del trattamento*", la persona giuridica cui è affidata la manutenzione del sistema di videosorveglianza;

- i) per “*interessato*” la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- j) per “*comunicazione*” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “*diffusione*” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “*dato anonimo*” il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “*blocco*” la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per “*Regolamento 2016/679*” il Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- o) per “*Codice*” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 4 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe attivati nel territorio urbano e extraurbano dell'Ente.
2. Per i servizi appositamente individuati e disciplinati, l'Ente può utilizzare dispositivi ulteriori di ripresa, come BodyCam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di Polizia Locale), DashCam (telecamere a bordo di veicoli di servizio), in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a “*dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria*”.
3. Per i servizi appositamente individuati e disciplinati, l'Ente può utilizzare dispositivi ulteriori di ripresa, come sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (S.A.P.R.), in seguito definiti droni, per scopi precisamente individuati dal presente articolo. I droni potranno venire impiegati per attività di:
 - monitoraggio dei flussi veicolari e di traffico;
 - rilevamento di incidenti stradali;
 - osservazione e controllo in occasione di eventi e/o manifestazioni al fine di accrescere i livelli di sicurezza urbana;
 - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - missioni di supporto in caso di eventi calamitosi.

I droni equipaggiati con sistemi di rilevamento video o video/fotografico dovranno rispettare le prescrizioni previste dal presente Regolamento in materia di videosorveglianza. L'acquisizione e la conservazione di dati personali raccolti durante le attività di volo saranno trattate ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo dovranno essere conformi alla normativa vigente (art. 743 Codice della Navigazione), con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e dal Regolamento UE 2019/945 nonché dal Regolamento UE 2019/947. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito disciplinare.

Art. 5 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Ente, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili a quest'ultimo e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:
 - creare uno strumento attivo di protezione civile sul territorio comunale;
 - conservare e tutelare il patrimonio;
 - rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana;
 - monitorare e controllare il traffico veicolare in aree strategiche;
 - verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
 - effettuare il conteggio e la classificazione automatica dei veicoli;
 - diffondere ai cittadini informazioni sulla viabilità e sullo stato del traffico veicolare;
 - prevenire e reprimere violazioni alle norme di polizia locale;
 - controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 6 - Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi;
 - conservati per il periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data di rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione per attività di polizia giudiziaria o in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 7 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. L'Ente effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo gli stessi.

Art. 8 - Designato e incaricati per la gestione del sistema di videosorveglianza, e responsabile esterno del trattamento per la manutenzione del sistema di videosorveglianza

1. Compete dell'Ente, legalmente rappresentato dal Sindaco, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni.
3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento.
4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.
6. Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto). Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

Art. 9 - Informativa

1. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito l'Ente.
2. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante un modello semplificato di informativa "minima", installato in prossimità della stessa.
3. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.
Gli interessati possono reperire le ulteriori informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 nell'informativa completa disponibile presso gli uffici comunali e pubblicata sul sito web istituzionale.

Art. 10 - Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - al Titolare, al designato e agli incaricati del trattamento;

- alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dal Titolare), nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dal Titolare);
- alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 11. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e ss. Della L.P. 23/1992 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 23-bis, comma 2, della L.P. 23/1992, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dati per la

gestione del sistema di videosorveglianza, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

5. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 12 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dal Codice nonché alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 - Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza dell'Ente o da esso gestiti installati sul territorio comunale, la localizzazione effettiva degli strumenti fissi nonché la localizzazione potenziale degli strumenti mobili, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

Art. 14 - Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.